



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROSSANO

N. 1310/2004 R.Gen.

N. 224/2006 Sent.

N. 232 Cronologico

N. 261 Repertorio

Il Tribunale di Rossano, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Massimiliano Sacchi, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale della causa all'odierna udienza del 30.3.2006, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2004, avente ad **oggetto: opposizione a precetto** e vertente:

TRA

██████████ quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Rossano, via

██████████

OPPONENTE

E

Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio

HS

Campilongo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Rossano, via Trieste, n. 14;

OPPOSTA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 5.10.2004, [REDACTED], in
qualità di titolare dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso l'atto
di precetto, ad esso notificato ad istanza della Ecoross s.r.l., con il quale gli
veniva intimato il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di
Euro 2.159,33, oltre interessi.

A fondamento dell'opposizione il [REDACTED] deduceva di non avere mai
ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo numero 133/03, emesso dal
Giudice di Pace di Rossano in data 14.7.2003, posto a fondamento del
precetto, e di essere venuto a conoscenza di quest'ultimo soltanto in data
30.9.2004, allorquando si recava presso il Comune di Rossano per ritirare un
atto stragiudiziale di diffida ad esso indirizzato.

Concludeva, pertanto, perché fosse dichiarata l'invalidità dell'atto di
precetto.

Costituitasi in giudizio, la società Ecoross, in via preliminare, eccepeva
l'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere della domanda, per
essere la stessa di competenza del Giudice di Pace, nonché l'inammissibilità
dell'opposizione perché tardivamente proposta. [REDACTED]

Nel merito rilevava che l'opponente aveva ricevuto la notifica del decreto
ingiuntivo.

Concludeva, pertanto, perché fosse dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale a conoscere della domanda ovvero l'inammissibilità
dell'opposizione e nel merito ne fosse pronunciato il rigetto.

MS 2

Chiedeva, altresì, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ciò posto, giova, preliminarmente, soffermarsi sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opposta.

Al riguardo, quest'ultima deduceva che, poiché il credito posto a fondamento dell'atto di precetto era di importo inferiore ad Euro 2.582,28, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., la controversia in esame doveva ritenersi compresa nella competenza per valore del Giudice di Pace.

L'eccezione non è fondata.

Sul punto va, anzitutto, evidenziato che, quella in esame, debba qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., atteso che con la medesima l'istante deduceva l'omessa notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.

A conforto di quanto da ultimo evidenziato depone, invero, quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi consiste in una contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, mediante la quale la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notifica di essi. Si precisa, al riguardo, che le irregolarità della notifica del titolo esecutivo - formalità che non condiziona l'azione esecutiva, ma costituisce una modalità per il suo corretto esercizio - incidono sulla regolarità del precetto (art. 479 c.p.c.) e pertanto possono farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla sua notifica (art. 617, comma 1, c.p.c.) (cfr. Cass. civ., sent. n. 3793/03, 7047/97).

AS 3

Tanto premesso, rileva il Giudicante come l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta non meriti adesione per l'evidente ragione che il Giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con D. Lgs. n. 51 del 1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale (cfr. Cass. civ., sent. n. 14725/01).

Ritenuta, pertanto, la competenza del Tribunale a conoscere dell'opposizione in esame, giova, poi, soffermarsi sulla questione inerente la procedibilità della stessa.

In proposito, invero, l'opposta eccepiva che quest'ultima dovesse ritenersi inammissibile (*rectius* improcedibile) perché proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto.

Il rilievo è fondato.

Sul punto merita, in primo luogo, rilevare che il *dies a quo* del termine di cinque giorni (entro il quale, a norma dell'art. 617 c.p.c., l'opposizione deve essere proposta), vada, nella specie, individuato nella data in cui il debitore riceveva la notifica del precetto.

Al riguardo, infatti, la S.C. ha precisato che il termine di cinque giorni per proporre l'opposizione a precetto, di cui all'art. 617 c.p.c., decorre dalla data della notifica del precetto stesso, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui sorge l'interesse del creditore di reagire alla minacciata esecuzione (cfr. Cass. civ., sent. n. 8239/03).



Orbene, poiché nell'ipotesi in esame, come emerge dall'avviso di ricevimento della raccomandata spedita all'opponente dall'ufficiale giudiziario, l'atto di precetto veniva notificato il 3.8.2004, mentre l'atto di citazione in opposizione veniva notificato all'opposta in data 5.10.2004, risulta senz'altro decorso il termine di decadenza prescritto dalla legge per l'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi.

In ordine all'individuazione del momento perfezionativo della notificazione dell'atto di precetto, giova rilevare che, nella specie, come emerge dalla relazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario in calce alla copia dell'atto spedito all'opponente, la medesima veniva effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c..

Tale ultima disposizione prescrive che, in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere la consegna della copia da parte delle persone indicate nell'art. 139, l'ufficiale giudiziario deve depositare una copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui la notifica deve eseguirsi, affiggere avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e dare avviso a quest'ultimo dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Con specifico riguardo al momento in cui la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. possa ritenersi perfezionata, la S.C. ha di recente affermato che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti e, cioè, con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. civ. ord. n. 458/05).

Ne discende che, nella specie, la notifica dell'atto di precetto nei confronti del ██████ debba ritenersi perfezionata in data 3.8.2004, giorno in cui



5

l'ufficiale giudiziario spediva all'odierno opponente la raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Sulla scorta dei rilievi sin qui esposti l'opposizione proposta da [REDACTED], avverso l'atto di precetto ad esso notificato ad istanza della Ecoross s.r.l. in data 3.8.2004, deve essere dichiarata improcedibile.

Peraltro, la stessa si rivela infondata anche nel merito in quanto, come emerge dalla documentazione versata in atti, le notificazioni del decreto ingiuntivo, posto a base dell'intimazione di pagamento, e del precetto risultavano ritualmente effettuate a norma dell'art. 140 c.p.c., avendo l'ufficiale giudiziario adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma anzidetta.

L'opponente, inoltre, riceveva la materiale consegna della copia del decreto ingiuntivo (in data 6.11.2003) e di quella del precetto (in data 10.8.2004), in quanto si recava presso l'ufficio postale a ritirare i plichi contenenti gli atti in questione ivi depositati (cfr. copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., allegati al fascicolo di parte opposta, sottoscritti dal [REDACTED]).

Orbene, l'avvenuto ritiro degli atti, (che, come innanzi evidenziato, non si rivela necessario ai fini della validità e del perfezionarsi della notificazione ex art. 140 c.p.c.), costituisce, tuttavia, prova evidente della pretestuosità ed infondatezza delle ragioni addotte dal [REDACTED] a fondamento dell'opposizione.

In ordine al governo delle spese processuali rileva il Giudicante che le stesse, liquidate come in dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza e vadano, pertanto, poste a carico di parte opponente, con distrazione in

favore dell'avv. Campilongo che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Da ultimo occorre soffermarsi sulla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dal creditore opposto.

La domanda è fondata.

In proposito deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 96 c.p.c., incorre in responsabilità aggravata la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tale ipotesi il Giudice, su istanza dell'altra parte, condanna il soccombente al risarcimento dei danni che liquida anche di ufficio nella sentenza.

In merito al concetto di mala fede, si è precisato che la stessa consiste nella consapevolezza del proprio torto, ossia nella coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass. civ. sent. n. 9579/00, 13071/03).

Orbene, non è dubbio che, nella specie, tale presupposto sussista.

In tal senso milita, infatti, il rilievo per cui l'opponente, pur avendo provveduto al ritiro delle copie del decreto ingiuntivo e del precetto ad esso inviate dalla Ecoross, al chiaro scopo di eludere l'obbligo di pagamento e di procrastinare nel tempo l'inizio dell'azione esecutiva, deduceva di non avere ricevuto la notifica di detti atti.

D'altro canto, non è dubbio che la condotta del ~~XXXXXX~~ abbia arrecato un danno alla creditrice opposta, la quale, al fine di far valere le proprie ragioni e di dimostrare l'infondatezza delle avverse deduzioni, era costretta a costituirsi in giudizio e subiva, inoltre, un evidente ritardo nella realizzazione coattiva del proprio credito.

In merito alla quantificazione di tale pregiudizio, rileva il Giudicante che, tenuto conto dell'entità del credito oggetto dell'atto di precetto, nonché della

MS₇

durata comunque contenuta del presente giudizio, lo stesso possa, in via equitativa, stimarsi nella misura di Euro 500,00.

In accoglimento della domanda di parte opposta, pertanto, [REDACTED] deve essere condannato al pagamento, in favore della Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, della somma di Euro 500,00, senza alcuna rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma stessa dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rossano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso l'atto di precetto ad esso notificato, ad istanza della Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in data 3.8.2004;
- b) condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, della somma di Euro 500,00, senza alcuna rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma stessa dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- c) condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 450,00 per diritti, Euro 550,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Campilongo ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Rossano all'udienza del 30.3.2006

Depositato in Cancelleria Oggi **30 MAR. 2006**

IL CANCELLIERE
FRANCESCO DE SIMONE
← Antonio De Simone

IL GIUDICE
Massimiliano Sacchi
Antonio Campilongo